

**II TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA**

Sezione II civile

Procedure concorsuali

in persona del G.D. Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 19.07.2023 sulla conferma o la modifica di misure protettive e cautelari richieste da **S.r.l.**, con l'Avv. LUCA CALO', ex artt. 18 e ss. del CCII di cui al D. Lgs. n. 14/2019, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Con istanza di accesso alla procedura di composizione negoziata e di nomina di un esperto ex artt. ex artt. 12 e ss. del CCII depositata in data 2.11.2022 tramite piattaforma telematica **S.r.l.**, ha domandato altresì l'applicazione di misure protettive del proprio patrimonio ex artt. 18 e ss. del medesimo CCII al fine di esperire utilmente il procedimento di composizione negoziata della crisi in cui versa.

La pubblicazione nel registro delle imprese della suddetta istanza e dell'accettazione dell'esperto nominato, Dott. è intervenuta in data 7.12.2022. A seguito della mancata conferma, da parte dell'adito Tribunale, delle misure protettive richieste nell'ambito del procedimento iscritto a ruolo con n.R.G. 4949/2022, con ricorso depositato in data 12.07.2023 la ricorrente ha proposto una nuova istanza di conferma delle misure protettive con particolare riferimento all'iniziativa nel frattempo assunta da uno dei creditori, allegando al ricorso l'istanza di proroga del termine di durata dell'incarico conferito all'esperto nominato dall'apposita commissione costituita presso la Camera di commercio di Ancona nonché il verbale dal quale si desume l'espressa richiesta di proroga proveniente dall'esperto che ne ha dedotto la necessità al fine di proseguire le trattative in corso.

Con decreto del 13.07.2023 questo giudicante, dopo aver verificato la competenza del Tribunale di Ancona, la tempestività del ricorso, la completezza della documentazione allegata, nonché la tempestività rispetto al termine di durata dell'incarico conferito all'esperto, ha fissato l'udienza del 19.07.2023 per la comparizione delle parti e dell'esperto dinanzi a sé, assegnando alla istante il termine per la notifica del ricorso e dello stesso decreto all'esperto ed ai creditori legittimati passivamente.

All'udienza fissata è comparso l'esperto, Dott. nonché il ricorrente, con l'Avv. Calò, il quale ha fornito prova di aver richiesto la pubblicazione del Registro delle imprese del numero di ruolo generale del presente procedimento, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive, nonché prova della

notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza. E' altresì comparso il creditore con l'Avv. il quale ha insistito per il rigetto della misura protettiva riportandosi alla propria memoria. A fronte della richiesta della parti, il Giudice ha concesso termine per il deposito di note scritte, riservando all'esito l'emissione dei conseguenti provvedimenti.

Lette le note depositate dalle parti ed il parere dell'esperto nominato Dott.

ritenuta l'ammissibilità dell'istanza essendo stati dedotti fatti nuovi che consistono, da un lato, nella iniziativa esecutiva del creditore in danno della ricorrente, nonché nella concreta prosecuzione delle trattative con i creditori (circostanza evidenziata e confermata anche dall'esperto nominato);

vista la proroga dell'incarico in favore dell'esperto da parte della Camera di Commercio di Ancona;

rilevato che dalla documentazione in atti, emerge l'avanzamento dello stato delle trattative con i creditori, circostanza che consiglia di impedire le azioni esecutive individuali fino all'esito delle trattative stesse poiché, diversamente opinando verrebbe di fatto vanificata la finalità di risanamento della crisi aziendale in una fase stragiudiziale anche in ossequio alla *ratio* del CCII che tende a privilegiare la composizione negoziata della crisi quale strumento di risoluzione della crisi aziendale in una fase anticipata;

rilevato che lo stato delle trattative, nonché il contenuto della proposta del ricorrente appaiono, seppure ai limitati fini che occupano, astrattamente idonei a perseguire l'obiettivo del risanamento in termini maggiormente proficui rispetto ad una alternativa meramente liquidatoria, da ritenere, come ribadito, *extrema ratio*;

ritenuto conclusivamente come le richieste misure protettive risultino funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative tutt'ora in corso e che appare necessario, al fine di non arrecare inutile pregiudizio all'attività dell'istante e di consentire che le trattative si svolgano con continuità della medesima attività, disporre a carico del creditore ai sensi dell'art. 19, comma 4, CCII, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della ricorrente e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa fino alla scadenza del termine di durata dell'incarico dell'esperto e quindi sino alla definizione della procedura di composizione negoziata della crisi mandando all'esperto di segnalare tempestivamente ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca della misura o l'abbreviazione delle sua durata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 6, CCII.

#### **P.T.M.**

Il G.D. accoglie il ricorso presentato da **S.r.l.**, nell'ambito del procedimento di composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa di cui al CCII e, per l'effetto, visti gli artt. 18 e 19 del medesimo CCII:

**dispone** il divieto di del

in liquidazione, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della ricorrente e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa,

**dispone** che il suddetto divieto operi sino alla definizione della procedura di composizione negoziata della crisi e comunque fino alla scadenza del termine di durata dell'incarico dell'esperto.

**manda** all'esperto di segnalare tempestivamente al G.D. ogni fatto sopravvenuto o successivamente accertato che possa giustificare la revoca della misura o l'abbreviazione delle sua durata;

**manda** alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti ed al Registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito.

Ancona, 04/08/2023

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani